

# **INFORMATIVA IMU 2021**

## **ALIQUOTE**

**A) Aliquota ridotta al 4 per mille** per l'abitazione principale nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con detrazione di euro 200,00;

**B) Aliquota ridotta al 9,5 per mille** per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

**C) Aliquota ridotta al 7,6 per mille** per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, **limitatamente ai primi 3 anni di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune** (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

**D) Aliquota pari allo 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

**E) Aliquota pari allo 0,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**F) Aliquota di base al 9,6 per mille**: per tutte le tipologie (fabbricati e aree fabbricabili) non comprese in quelle precedenti;

- Per poter usufruire delle agevolazioni di cui alle lettere B) e C), i contribuenti devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente il possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena della decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata, oltre sanzioni ed interessi.

-Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

## **DETRAZIONI**

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

## **COMODATI A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori/figli)**

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (legge n. 208/2015) per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (genitore/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L'agevolazione spetta a condizione che il comodante risieda e dimori nel Comune di Galeata, possieda al massimo due abitazioni non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di Galeata,

di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra data in comodato al genitore/figlio che la utilizza come propria abitazione principale.

Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l'agevolazione non spetta.

La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell'abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Per usufruire dell'agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato.

**Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione Imu.** L'aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari al 9,6 per mille.

### **AFFITTO A CANONE CONCORDATO**

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è dovuta con una riduzione del 25%. **I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare la dichiarazione Imu.** L'aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari al 9,6 per mille.

### **RIDUZIONE PER ABITAZIONE POSSEDUTA DA PENSIONATI NON RESIDENTI IN ITALIA**

A decorrere dal 2021, l'art. 1, comma 48 della legge n. 178/2020, introduce la riduzione dell'IMU pari al 50% su un'unica unità abitativa, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. L'agevolazione si estende alle eventuali pertinenze dell'abitazione.

**Gli aventi diritto sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU.**

### **VERSAMENTI**

Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta si esegue in due rate:

**PRIMA RATA: ENTRO IL 16 GIUGNO 2021**

**SECONDA RATA: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021**

L'imposta dovuta per l'anno in corso può essere versata in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L'imposta non si versa se l'importo complessivamente dovuto per l'anno è uguale o inferiore a € 12,00